



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.8 del 22.02.2022

Art. 1 – Finalità e principi generali

Il presente regolamento disciplina l'istituzione e la tenuta dell'albo comunale delle associazioni e degli enti del Terzo settore, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto comunale.

Il Comune di Gessate riconosce e valorizza la funzione peculiare dell'attività delle Associazioni e degli enti del Terzo settore come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo della società civile; promuove il loro autonomo sviluppo e ne favorisce l'originale apporto al conseguimento di finalità di carattere civile, sociale, culturale, ricreativo sportivo e di tutela ambientale per migliorare la qualità della vita e per contrastare l'emarginazione.

Il Comune favorisce l'attività delle differenti forme associative, che spontaneamente nascono ed operano nel territorio cittadino, nel rispetto reciproco di autonomia.

Presso il Comune di Gessate è costituito il registro delle associazioni e degli enti del Terzo settore, come individuati dall'art. 4 del D. Lgs. 03.07.2017, n. 117, e ss.mm.ii., Codice del Terzo settore (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni, riconosciute o non riconosciute, fondazioni, enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore) e delle associazioni che, pur non riconosciute come enti del Terzo Settore, promuovono gli stessi valori e finalità.

L'iscrizione al registro è presupposto per le associazioni e gli enti del Terzo Settore per concludere con il Comune accordi per collaborazioni temporanee o continuative, stipulare convenzioni per attività diverse da quelle indicate nell'art. 57 del D.Lgs.03.07.2017, n. 117 Codice del Terzo settore, e ss.mm.ii., e per accedere ai benefici, sovvenzioni, ausili finanziari.

Art.2. – Articolazioni dell'Albo in sezioni

L'Albo è articolato nelle seguenti sezioni:

- **Civile - Tutela ambientale - Culturale:** impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani; educazione permanente, valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico;
- **Sociale:** assistenza sociale, sanità;
- **Sportive:** attività, promozione ed animazione sportive

Le Associazioni e gli enti, all'atto dell'iscrizione, individuano la sezione tematica in cui essere iscritte.

Nessun ente o associazione può essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni

Art. 3. - Requisiti per l'iscrizione all'Albo

Possono richiedere l'iscrizione al Registro:

- gli enti del Terzo settore che siano iscritti al registro unico nazionale del terzo settore di cui all'art. 11, comma 1, del D. Lgs. 03.07.2017, n. 117 e ss.mm.ii., Codice del Terzo

settore, e che abbiano la sede da almeno un anno sul territorio comunale;

- le associazioni non riconosciute come enti del terzo settore, aventi quale oggetto sociale il raggiungimento di scopi meritevoli dal punto di vista dell'aggregazione sociale, sviluppo culturale, sportivo, ambientale, attività di volontariato e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e che abbiano la sede da almeno un anno sul territorio comunale; le associazioni a carattere nazionale o regionale che svolgono, con una sezione locale, attività in Gessate da almeno un anno.

Tutte le associazioni ed enti devono essere caratterizzati dai seguenti requisiti:

- 1) costituzione da almeno 12 mesi;
- 2) svolgimento dell'attività associativa nell'ambito territoriale del comune di Gessate da almeno 12 mesi;
- 3) assenza di fini di lucro;
- 4) elettività e gratuità delle cariche sociali;
- 5) numero di soci o aderenti non inferiore alle 7 unità;
- 6) finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

Art. 4. - Modalità di iscrizione

La domanda di iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni e degli Enti del Terzo settore reperibile sul sito istituzionale del Comune, redatta su carta semplice a firma del legale rappresentante dell'associazione, deve essere presentata all'ufficio Protocollo, anche per via telematica, unitamente alle seguenti indicazioni:

- la denominazione ovvero la ragione sociale e l'eventuale sigla dell'Associazione;
- la sede legale;
- il nominativo del rappresentante legale o referente, codice fiscale e fotocopia della carta di identità, in corso di validità;
- l'oggetto e la finalità dell'Associazione;
- la data di costituzione;
- la data di inizio dell'attività nel territorio comunale;
- il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 comma 1 del presente Regolamento;
- l'attività prevalente per la quale l'associazione richiede l'iscrizione all'Albo Comunale.

Alla domanda devono essere allegati in carta semplice:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto ove sia dichiarata l'assenza di scopo di lucro, l'elettività e gratuità delle cariche, i criteri di ammissione e di esclusione degli associati, il funzionamento degli organi sociali a garanzia del funzionamento democratico dell'associazione;
- b) copia del codice fiscale o partita iva dell'associazione o ente
- c) relazione dell'attività svolta nell'ultimo anno solare;
- d) dichiarazione attestante la mancanza di condanne e procedimenti giudiziari

pendenti per delitti contro la pubblica amministrazione in capo al rappresentante legale;

- e) dati identificativi del conto corrente bancario o postale intestato all'associazione o all'ente (non sono ammessi conti correnti bancari o postali intestati a persone fisiche, ancorché soci o titolari di cariche all'interno dell'associazione o ente);
- f) copia del decreto di autorizzazione o di iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore (Legge 117/2017) e/o copia dell'Albo Regionale/Provinciale oppure di affiliazione ad altri organismi quali CONI, Federazioni Sportive o altro organismi similari riconosciuti. Le associazioni di volontariato e le cooperative sociali già iscritte negli appositi albi regionali o provinciali devono produrre la copia del decreto di iscrizione o autocertificazione recante gli elementi identificativi dell'iscrizione (numero e data di iscrizione). Le associazioni sportive affiliate a federazioni o ad enti di promozione riconosciuti dal CONI, devono produrre la copia dell'atto di affiliazione o autocertificazione recante gli elementi identificativi dell'iscrizione (numero, data di iscrizione, federazione e disciplina sportiva);
- g) bilancio finanziario o, in alternativa, resoconto economico.

Art. 5 – Iscrizione all'Albo Comunale

L'iscrizione all'Albo Comunale è disposta con determinazione del Responsabile del Settore Socio Culturale entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, previo accertamento dei requisiti richiesti.

Il termine di 30 giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazione di documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi integrativi richiesti. L'integrazione di documentazione dovrà comunque pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena decadenza della domanda stessa.

Il provvedimento finale, di iscrizione o di esclusione dall'albo, verrà comunicato formalmente all'Associazione richiedente.

In fase di prima istituzione dell'albo, il termine di cui al primo periodo è elevato a 60 giorni.

Contro l'esclusione all'Albo è possibile presentare ricorso in opposizione al Sindaco entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, fermo restando il ricorso giurisdizionale nei termini previsti dalla legge.

Art. 6 – Revisione periodica dell'Albo comunale

Le Associazioni, al fine del mantenimento dell'iscrizione all'Albo, devono annualmente autocertificare la conferma o l'aggiornamento dei dati dichiarati in sede di iscrizione, compilando e presentando al Comune, entro il 30 maggio, il modulo appositamente predisposto.

Nel caso di inadempimento, il Responsabile della tenuta dell'Albo invita l'Associazione a produrre la documentazione di cui sopra, assegnando il termine di presentazione, scaduto il quale si provvederà alla cancellazione d'ufficio.

Il Responsabile della tenuta dell'Albo provvede d'ufficio, con cadenza biennale, alla revisione periodica dell'Albo stesso, ai fini della verifica generale della permanenza dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'iscrizione.

Art. 7– Cancellazione dall'Albo

La cancellazione dall'Albo può essere disposta su domanda del rappresentante legale dell'Associazione o dell'Ente del Terzo settore.

La cancellazione dall'Albo può altresì essere disposta d'ufficio, con determinazione del Responsabile del Settore Socio Culturale, nei seguenti casi:

- a) perdita di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
- b) mancata produzione della documentazione richiesta per il mantenimento dell'iscrizione.
- c) qualora l'attività svolta non corrisponda ai fini dichiarati o agli scopi statutari;
- d) qualora l'associazione o ente abbia svolto iniziative o attività di qualunque genere con contenuti offensivi dei valori della Costituzione, delle leggi vigenti, dell'etica pubblica, con particolare riferimento al rispetto di genere, alla discriminazione etnica, sociale, religiosa, sessuale, o che diffondono ideologie razziste, xenofobe, antisemite, omofobe ed antidemocratiche e di intolleranza religiosa o che si ispirano ai disvalori del fascismo o del nazismo o dei totalitarismi o che contrastano i valori della Repubblica Italiana.

Il provvedimento di avvenuta cancellazione è notificato, entro 30 giorni, all'Associazione interessata.

L'associazione od ente cancellato non può richiedere nuovamente l'iscrizione se non decorso un anno dall'atto di cancellazione

Art. 8 – Diritti delle Associazioni

Le associazioni e gli enti iscritti al registro possono:

- a) presentare istanze e proposte finalizzate alla miglior tutela degli interessi collettivi di cui sono portatori;
- b) presentare relazioni sulle necessità emergenti sul territorio comunale;
- c) stipulare con il Comune convenzioni ed accordi, anche al fine di promuovere la realizzazione di programmi di interesse locale.

Articolo 9 – Agevolazioni

L'iscrizione al Registro comporta le seguenti agevolazioni:

- a) erogazione di contributi economici annuali, (partecipando ai bandi comunali)
- b) concessione preferenziale di sale comunali per uso temporaneo
- c) agevolazioni sulle tariffe relative allo smaltimento rifiuti e all'occupazione del suolo

pubblico.

Quanto sopra è disciplinato da appositi regolamenti comunali.

Articolo 10 – Esclusioni

Non possono essere iscritti al registro:

- a) i partiti politici ovvero i movimenti e le associazioni che abbiano presentato proprie liste alle elezioni politiche o amministrative, nonché i gruppi che, in ragione della loro denominazione, consentano l'immediato riconoscimento in una delle indicazioni del presente periodo;
- b) le associazioni sindacali, professionali e di categoria;
- c) le associazioni o enti, comunque strutturati, che abbiano tra i propri fini o ambiti di attività elementi offensivi dei valori della Costituzione, delle leggi vigenti, della morale pubblica, con particolare riferimento al rispetto di genere, alla discriminazione etnica, sociale, religiosa, sessuale, o che diffondono ideologie razziste, xenofobe, antisemite, omofobe ed antidemocratiche e di intolleranza religiosa o che si ispirano ai disvalori del fascismo o del nazismo o dei totalitarismi o che contrastano i valori della Repubblica Italiana.

Art. 11 – Pubblicità dell'Albo

Il Comune dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione, degli Enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini.

L'Albo Comunale delle Associazioni e degli Enti del Terzo Settore è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Gessate.

Art. 12 - Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione della sua adozione.

Sono abrogate tutte le disposizioni di regolamenti comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.

Per quanto non previsto nel presente regolamento, trovano applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.